



## Stagione Sportiva 2019/2020 Comunicato Ufficiale N.712

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

### 4. Giustizia Sportiva

#### 4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante A.I.A. Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 27.02.2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### 4.1.1 Campionato Nazionale Serie B

#### GARA DEL 25/01/2020: ASD BOVALINO C5 - ASD ARCOBALENO ISPICA

Reclamo proposto dalla Società: ASD BOVALINO C5

Il Giudice Sportivo,

Esaminato il ricorso in oggetto rileva:

Con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art.10, comma 6 lett.b del CGS per aver schierato nell'incontro in epigrafe un numero di calciatori formati inferiori al limite minimo di otto previsto per le gare di serie B dal C.U. 1/2019. Tale convincimento discende dalla supposizione che nel novero suddetto, a detta della ricorrente di soli 7 elementi, non siano da ricomprendere altri tre calciatori tra i quali, in particolare, Agosta Antonio nato il 19 giugno 1992.

Il ricorso è infondato e viene respinto.

E' noto, infatti, che tra i requisiti per poter considerare formato un calciatore è contemplata l'ipotesi che l'atleta "sia stato tesserato presso la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato od annullato anteriormente al 30 giugno 2017" (CU N° 1 del 3.07.2019).

Orbene, dagli accertamenti esperiti presso il sistema informatico centrale della FIGC è stata riscontrata una anomalia riferita ad una doppia matricola federale relativa al suddetto calciatore, il nominato in questione risulta infatti, essere stato tesserato il 2 febbraio 2005, ben prima del compimento del 18° anno di età, essendo nato, come dianzi specificato, il 17 giugno 1992.

Ne consegue pertanto che il requisito previsto alla lettera a) del predetto C.U.n.°1/2019 appare soddisfatto e che, di conseguenza, il nominato in questione ha preso parte all'incontro in posizione regolare.



P.Q.M.  
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 562 del  
29/01/2020.

Decide:  
di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle  
due squadre al termine dell'incontro Bovalino C5 - Arcobaleno  
Ispica 5-5  
la tassa di reclamo viene addebitata

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque  
(Renato Giuffrida)**

**Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il  
27/02/2020**

Il Segretario  
Fabrizio Di Felice

Il Presidente  
Andrea Montemurro